

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

(Nominato con D.P.G.R.T. n. 50 del 28/04/2008)

N° 88 del 77/04/2010

Oggetto: Recepimento e stipula convenzione con Azienda USL 3 di Pistoia per "Consulenza per la valutazione e il trattamento riabilitativo nella patologia oncologica"			
Struttura Proponente			
Proposta n.	8	Responsabile del procedimento	
		Responsabile controllo di gestione e contabilità	The state of the s

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

Χ

Simona Gallo

Importo di spesa:

Conto Economico n.

Eseguibile a norma di Legge dal 27 APR. 2010

Estensore

Pubblicato a norma di Legge il

27 APR. 2010

Inviato al Collegio Sindacale il

2 8 APR. 2010

L'anno 2010, il giorno 27 del mese di APRICE-Il sottoscritto Dott.ssa Elena Lacquaniti, nella sua qualità di

DIRETTORE GENERALE

di questo Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica , con sede in Via Cosimo II Vecchio 2 – 50139 Firenze, in forza del Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 50 del 28/04/2008.

Visto il D. Lgs.vo 30/12/1992 n. 502 e sue successive modifiche ed integrazioni e la L. R. Toscana n. 40 del 24/02/2005 di disciplina del Servizio Sanitario Regionale e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la LRT 4 febbraio 2008, n. 3 recante "Istituzione e organizzazione dell'Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica (ISPO) Gestione liquidatoria del Centro per lo Studio e la Prevenzione Oncologica ";

Dato atto che in forza della Legge RT 4 febbraio 2008, n. 3 l'Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica (ISPO) è Ente del Servizio Sanitario Regionale, dotato di personalità giuridica pubblica e di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile e subentra nelle attività esercitate dal disciolto CSPO a far data dal 1 Luglio 2008;

Richiamata la delibera GRT n. 507 del 30.06.2008 avente per oggetto "LR 04/02/2008 n. 3 – Istituzione e organizzazione dell'Istituto per lo studio e la Prevenzione oncologica (ISPO), gestione liquidatoria del Centro per lo Studio e la Prevenzione Oncologica. Subentro dell' ISPO al CSPO: determinazioni in merito", con particolare riferimento all'allegato "D" della citata delibera;

Vista la delibera del Direttore Generale n° 5 del 14.07.2008 con la quale è stato approvato il regolamento dell'Ispo;

Premesso che già dall'anno 2005 il Centro per lo Studio e la Prevenzione Oncologica – CSPO – di Firenze, disciolto a far data dal 30.6.2008 per effetto della Legge Regionale 4 Febbraio 2008 n. 3, ha collaborato con l'Azienda USL 3 di Pistoia nell'ambito del progetto denominato "Centro di Riabilitazione Oncologica";

Premesso altresi che la collaborazione di cui sopra attiene alla consulenza per la valutazione e il trattamento riabilitativo delle patologie oncologiche, svolte nell'ambito del Dipartimento Oncologico dell'Azienda USL 3 da un medico specialista dipendente dell'anzidetto CSPO, fino al 30.06.2008 e dall'Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica – ISPO – subentrato nelle funzioni del disciolto CSPO, dal 1.7.2008 in poi;

Preso atto delle note dell'ISPO, acquisite agli atti d'ufficio, trasmesse in data 10 giugno 2009 prot. 2001, in data 25 gennaio 2010 prot. 183 e in data 15 febbraio prot. 499, rispettivamente ricevute, nell'ordine dall'Azienda USL 3 in data 17 giugno 2009 prot. arr. 32631, in data 1 febbraio 2010 prot. arr. 6786 e in data 19 febbraio 2010 prot. arr. 10728 con le quali è stata richiesta la formalizzazione del rapporto di fatto in essere, mediante stipula di apposita convenzione;

Dato atto che il Responsabile dello Staff della Direzione Aziendale dell'Azienda USL 3 di Pistoia ha autorizzato gli uffici a ciò preposti ad attivare le procedure per la stipula della convenzione con l'ISPO, accogliendo così le richieste della Direzione Aziendale dell'ISPO;

Visto, pertanto, lo schema di convenzione conforme al testo di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, condiviso da entrambe le parti;

Visto lo schema dell'atto di nomina di cui all'allegato B, parte integrante e sostanziale del presente atto con il quale, in attuazione della Deliberazione GRT n. 1214 del 29.11.2004 "Percorso privacy nella sanità toscana: approvazione linee-guida alle aziende sanitarie per l'applicazione del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196. Codice in materia di protezione dei dati personali", il Direttore dell'Azienda USL 3 in qualità di titolare del trattamento procederà a trasferire le responsabilità nell'ambito della sfera giuridica del Direttore Generale dell'ISPO che a sua volta nominerà l'incaricato del trattamento nella persona del medico che durante lo svolgimento delle attività previste dalla convenzione si troverà ad effettuare operazioni di trattamento;

Ritenuto pertanto opportuno procedere al recepimento e alla sottoscrizione della convenzione concordata tra le parti;

Ravvisata la necessità di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi della normativa vigente, al fine di formalizzare rapporto in essere nel più breve tempo possibile;

Acquisito il visto di regolare imputazione della spesa da parte della struttura Controllo di gestione e contabilità dell'ISPO;

Acquisito il visto di conformità giuridico amministrativa del Coordinatore Amministrativo;

Con il parere favorevole del Direttore Sanitario;

DELIBERA

Per quanto esposto in narrativa:

- 1. Di approvare lo schema di convenzione di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, e di autorizzarne la stipula con l'Azienda USL 3 di Pistoia;
- 2. Di approvare lo schema di atto di nomina al trattamento dei dati personali di cui al testo conforme all'allegato B, parte integrante e sostanziale del presente atto, da formalizzarsi contestualmente all'atto della stipula della convenzione, così come espressamente previsto in parte narrativa;
- 3. di dare atto che i proventi derivanti dalla stipula della convenzione di cui trattasi, stimati per l'anno 2010 in Euro 8.000,00, saranno contabilizzati al momento della loro maturazione sul Bilancio dell'Istituto a valere nei ricavi al Conto economico 3A03060501 " Altri Rimborsi e Recuperi" CdC 202 "Riabilitazione Oncologica";
- 4. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi della normativa vigente;
- di trasmettere il presente atto alla Azienda USL 3 di Pistoia;
- di trasmettere il presente atto all'albo di pubblicità degli atti di questo Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica e al Collegio Sindacale.

IL DIRETTORE GENERALE

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott.ssa Carolina Cuzzoni)

Poro luce Cerro W

Pag. n. 3 Delibera n. P8 del 77/04/010

Elenco degli allegati

Allegato "A "	Convenzione ISPO - Azienda USL 3 di Pistoia	N. 4 p.p
Allegato "B"	Atto di nomina al trattamento dei dati personali	N. 1 p.

Strutture aziendali da partecipare :	
- Direzione Sanitaria - Contabilità e controllo di Gestione ISPO	

ALLA DECIDERA D.G. N. 88 del 27/04/2010

CONVENZIONE

Oggetto: Consulenza per la valutazione e il trattamento riabilitativo nella patologia oncologica.

TRA

L'Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica (di seguito denominato ISPO) nella persona del Direttore Generale Dott.ssa Elena Lacquaniti, domiciliata ai fini del presente atto nella sede dell'ISPO a Firenze in Via Cosimo il Vecchio, 2 - C. F. n. 94158910482 e P.I. n. 05872050488

 \mathbf{E}

L'Azienda Usl 3 Pistoia, nella persona del suo Direttore Generale Dott. Alessandro Scarafuggi domiciliato ai fini del presente atto nella sede della Azienda USL stessa in Pistoia, Viale Pertini, 708, Codice Fiscale e Partita IVA 01241740479;

PREMESSO

- che già dall'anno 2005 il Centro per lo Studio e la Prevenzione Oncologica CSPO di Firenze, disciolto a far data dal 30.6.2008 per effetto della Legge Regionale 4 Febbraio 2008 n. 3, ha collaborato con l'Azienda USL 3 di Pistoia nell'ambito del progetto denominato "Centro di Riabilitazione Oncologica";
- che la collaborazione di cui sopra attiene alla consulenza per la valutazione e il trattamento riabilitativo delle patologie oncologiche, svolte nell'ambito del Dipartimento Oncologico dell'Azienda USL 3 da un medico specialista dipendente dell'anzidetto Istituto, senza oneri a carico dell'Azienda USL 3 medesima, fino al 30.06.2008 e dall'Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica ISPO subentrato nelle funzioni del disciolto CSPO, dal 1.7.2008 in poi;
- che l'ISPO, con nota del 10 giugno 2009 prot. 2001 e successivi solleciti del 25 gennaio 2010 prot. 183 e del 15 febbraio prot. 499, ha richiesto di stipulare una convenzione per la disciplina degli aspetti economici e giuridici correlati all'attività svolta a favore dell'Azienda USL 3 di Pistoia;
- che le parti contraenti concordano nello stipulare una convenzione a valere per l'intero anno 2010, fatti salvi gli effetti economici dal 1.7.2009 al 31.12.2009 a fronte delle prestazioni erogate dall'ISPO in tale periodo a favore dell'Azienda USL 3 di Pistoia;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - Premesse

Le premesse formano parte integrante del presente accordo.

ART.2 - Oggetto

L' ISPO si impegna a garantire alla Azienda USL 3 Pistoia la collaborazione da parte di personale medico specialistico a rapporto di dipendenza individuato nella persona della Dott.ssa Maria Grazia Muraca con il fine di effettuare due sedute ambulatoriali con cadenza mensile, di riabilitazione oncologica e di follow-up e di aggiornare le competenze professionali nel campo della valutazione e del trattamento riabilitativo della patologia oncologica mammaria del personale che opera nel Dipartimento Oncologico della stessa Azienda USL 3 di Pistoia con eventuale estensione al personale presente nel Servizio di riabilitazione di Via Valdibrana in Pistoia.

ART. 3 - Modalità di espletamento

Il medico identificato al precedente art. 2 svolgerà la collaborazione presso l'Azienda USL 3 di Pistoia nei limiti della disponibilità data per le prestazioni prenotabili dall'utenza tramite CUP, di norma, salvo una diversa programmazione per necessità inderogabili, con un accesso della durata massima di 6 ore, escluso il viaggio di andata e ritorno per il raggiungimento della sede di lavoro. La rilevazione della presenza di tale medico, dovrà essere certificata dalla Direzione del dipartimento Oncologico della Azienda USL 3 di Pistoia e trasmessa dallo stesso medico direttamente alla Direzione Sanitaria dell'Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica per i conseguenti adempimenti.

ART. 4 - Sedi e locali

Le prestazioni si svolgeranno durante il normale orario di lavoro presso i locali del dipartimento Oncologico della Azienda USL 3 di Pistoia che si impegna a mettere a disposizione idonee attrezzature ed a fornire il supporto logistico necessario per l'espletamento dell'attività prevista in convenzione.

ART. 5 - Compensi

L' Azienda USL 3 di Pistoia rimborserà all'Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica la somma di Euro 54,00 per ogni ora o frazione pari o superiore ai 30 minuti, effettuata dallo specialista presso la Azienda USL 3 di Pistoia. Le spese di viaggio, con qualunque mezzo, per ogni accesso dalla sede dello specialista a quella dell'Azienda USL 3 di Pistoia e ritorno, saranno rimborsate forfettariamente nella misura di Euro 15,00 ad accesso.

Il pagamento degli accessi dovrà avvenire da parte dell'Azienda USL 3 Pistoia entro 60 giorni dalla data di emissione della fattura da parte dell' Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica che si riserva il diritto di richiedere gli eventuali interessi di legge per ritardato pagamento.

Il Corrispettivo dovrà essere versato all'Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica di Firenze sul conto corrente bancario n. 8/CO1- Codice IBAN IT53L0616002832000000008C01 – acceso presso la Cassa di Risparmio di Firenze Filiale ed Enti Tesoreria, Via del Castellaccio 36/38 – Firenze.

ART. 6 - Responsabilità civile

La Responsabilità civile per danni causati a terzi dal medico di cui all'art. 2 nell'esercizio dell'attività di cui alla presente convenzione è a carico dell'Azienda USL 3 Pistoia, salvo rivalsa nei confronti dello stesso medico in caso di suo dolo o colpa grave. Fermo restando l'assunzione di tale responsabilità, la stessa Azienda Sanitaria dichiara che all'atto della stipula della presente convenzione non risulta essere assicurata con nessuna Compagnia Assicuratrice. L'operatore dell' Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica di Firenze che, in applicazione della presente convenzione è autorizzato a spostarsi con i mezzi pubblici è assicurato, durante gli spostamenti da un Ente all'altro a cura dell'Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica.

ART. 7 – Trattamento dei dati

Per gli effetti di cui al presente articolo, nel rispetto di quanto previsto dalle linee-guida per l'applicazione del Decreto Legislativo 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 1214 del 29.11.2004, il Direttore Generale dell'Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica – ISPO - di Firenze è investito, della responsabilità del trattamento dei dati personali in correlazione con l'attività svolta dall'ISPO medesimo presso l'Azienda USL 3 di Pistoia mediante atto scritto di nomina del Direttore della stessa Azienda, titolare del trattamento. A sua volta il Direttore Generale dell'ISPO nominerà per iscritto la Dottoressa Maria Grazia Muraca, in qualità di incaricato del trattamento. L'incaricato avrà accesso ai soli dati personali, la cui conoscenza sia strettamente necessaria per adempiere ai compiti a lui assegnati.

ART. 8 – Foro competente

Per ogni controversia che dovesse insorgere nell'esecuzione della presente convenzione sarà competente il Foro di Firenze ed è esclusa la competenza arbitrale.

ART. 9 – Validità della convenzione

La presente convenzione, indipendentemente dalla data della stipula, ha validità di anni 1 a decorrere dall'1.1.2010 ed è rinnovabile alla scadenza prevista al 31.12.2010 ricorrendo le condizioni di necessità che hanno comportato la stipula della stessa. Sono fatti salvi gli effetti economici maturati dall'1.7.2009 fino al 31.12.2009 a fronte di prestazioni erogate dall'ISPO in tale

periodo.	
porrouo.	

ART. 10 - Spese contrattuali

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso. Le spese di bollo sono a carico della Azienda USL 3 Pistoia che se le assume.

Letto, approvato e sottoscritto.

Pistoia li	Firenze li
Il Direttore dell'Azienda USL 3 di Pistoia	Il Direttore dell' Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica di
Dott. Alessandro Scarafuggi	Firenze
	Dott.ssa Elena Lacquaniti

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile, entrambe le parti contraenti dichiarano di accettare espressamente le clausole di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9 della presente convenzione.

Il Direttore dell'Azienda USL 3 di Pistoia Dott. Alessandro Scarafuggi Il Direttore dell' Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica di Firenze Dott.ssa Elena Lacquaniti

ATTO DI NOMINA A RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E/O SENSIBILI

Il Direttore Generale dell'Azienda USL 3 di Pistoia con sede legale in Pistoia – Via S. Pertini, 708 – PI/CF 01241740479, nella persona del Dott. Alessandro Scarafuggi

PI/CF	U1241/404/9, nella persona del Dott. Alessandro Scarafuggi
da Pr de tra • ch	PREMESSO ne in data è stata stipulata la convenzione con validità annuale a decorrere dalla reta di sottoscrizione della stessa, tra l'Azienda USL 3 di Pistoia, e l'Istituto per lo Studio e la revenzione Oncologica – ISPO – di Firenze che prevede la consulenza da prestarsi a favora dell'Azienda USL 3 dalla Dottoressa Maria Grazia Muraca dipendente dell'ISPO per valutazione e attamento delle patologie oncologiche; ne l'esecuzione degli atti medici del suddetto specialista può comportare presso le strutture di ricovero e la dell'Azienda USL 3 di Pistoia, il trattamento dei dati personali e/o sensibili appartenenti a cittadin sistiti da quest'ultima;
De Pis de	VISTO Regolamento Aziendale attuativo del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al ecreto Legislativo 196/2003 adottato con Deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda USL 3 di stoia n. 924 dell'1.12.2005, in attuazione della Deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 1214 del 29.11.2004 di approvazione delle linee guida rivolte a tutte le Aziende del Servizio Sanitario egionale;
■ in	particolare l' articolo 9 del suddetto Regolamento il quale prevede: che i soggetti che effettuano con utilizzazione della propria organizzazione o di quella dell'Azienda USL il trattamento dei dati per conto di quest'ultima, in forza di un rapporto giuridico finalizzato al perseguimento dei propri fini istituzionali, sono di norma, nominati responsabili del trattamento; che la nomina a responsabile esterno del trattamento è effettuata dal Titolare del trattamento stesso, nella persona del Direttore Generale dell'Azienda USL 3 di Pistoia; che l'accettazione della nomina e l'impegno a rispettare le disposizioni previste dal Regolamento Aziendale è condizione essenziale per dar corso agli effetti dello specifico rapporto giuridico tra le
	parti NOMINA
941589	ettore Generale dell'ISPO di Firenze con sede legale in Firenze – Via Cosimo il Vecchio, 2 – CF 910482 e PI – 05872050488 - nella persona della Dottoressa Elena Lacquaniti , in qualità di sabile esterno del trattamento dei dati personali e/o sensibili, per il titolo di cui alle premesse del te atto.
Pistoia	li Il Direttore Generale dell'Azienda USL 3 di Pistoia Dott. Alessandro Scarafuggi
acc alc	ttore Generale dell'ISPO con la firma del presente atto cetta la nomina a responsabile esterno del trattamento dei dati personali e/o sensibili senza riserva una; impegna a sua volta a nominare con atto scritto, l'incaricato esterno al trattamento dei dati personali

e/o sensibili nella persona della Dottoressa Maria Grazia Muraca con riguardo ai soli dati la cui conoscenza sia strettamente necessaria allo svolgimento dell'attività specialistica e da atto che con tale nomina saranno previsti ambiti, competenze e modalità alle quali l'incaricato stesso dovrà attenersi;

Firenze li_____

Il Direttore Generale dell'ISPO Dott.ssa Elena Lacquaniti